



Tribunale di Ravenna
Ufficio Esecuzioni Immobiliari



R.G.Es. n. 178/2019

Il Giudice on,

esaminati gli atti di causa, a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 10 luglio 2024, ha pronunciato la seguente



ORDINANZA

nella procedura esecutiva iscritta al **R.G.Es. n. 178/2019** e promossa da:

_____)

(Avv. _____)

a carico di:

_____)

(Avv. _____)

_____)

(Avv. _____)

con l'intervento di:

_____)

(Avv. _____)

_____)

_____)

_____)

con l'opposizione di:

_____)

_____)

_____)

_____)

Udito all'udienza del 10 luglio 2024 l'Avv. _____ per il creditore procedente _____
_____, la quale si riporta alla memoria di costituzione depositata in
data 09 luglio 2024 ed alle conclusioni ivi rassegnate, _____ per i debitori
esecutati _____, la quale si riporta all'“ISTANZA
URGENTE AL GE PER ESTINZIONE DELLA PROCEDURA VERIFICA TITOLO



[REDACTED]

2.0 Considerato in diritto quanto segue.

2.1 Una precisazione di carattere preliminare è d'obbligo, l'azione esecutiva, in grado di incidere sul patrimonio del debitore attraverso l'elisione dei diritti oggetto di pignoramento, deve fondarsi su un diritto "certo". Il titolo esecutivo, in definitiva, viene a costituire "il dato di certezza iniziale da cui scaturisce l'azione esecutiva".

L'art. 474 c.p.c., conseguentemente, ribadisce (perentoriamente) la regola nulla *executio sine titulo*, tant'è che la giurisprudenza ha da sempre rimarcato che, essendo l'azione esecutiva strettamente legata al titolo, quale condicio sine qua non per procedere esecutivamente, il controllo su di esso attiene all'ordine pubblico, sicché la sua mancanza può rilevarsi d'ufficio in ogni fase del giudizio. Corollario di questa regola è che il titolo deve esistere sin dal momento iniziale dell'esecuzione escludendosi, quindi, ogni rilevanza alla sua venuta ad esistenza, o alla sua integrazione in un momento successivo: nel sistema antecedente alla modifica dell'art. 282 c.p.c., ad esempio, si considerava non validamente intrapresa l'esecuzione in base ad una sentenza di primo grado non esecutiva, pur se (indebitamente) provvista di formula esecutiva, quantunque nel corso dell'esecuzione l'appello fosse stato rigettato o dichiarato improcedibile.

Nel solco di questa interpretazione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare d'ufficio, e a prescindere da una opposizione del debitore (quindi, anche laddove il debitore non si sia neppure costituito), l'esistenza del titolo esecutivo: in caso di mancanza o di inefficacia (parziale o totale) di quest'ultimo, il predetto giudice deve dichiarare il processo non più proseguibile per difetto di valido titolo esecutivo, emettendo un provvedimento di improcedibilità.

2.2 Nel caso che ci occupa il Giudice su impulso dell'opponente deve necessariamente *prima facie* pronunciarsi sulla validità del titolo esecutivo anche alla luce della recente pronuncia della Cassazione Civile n. 12007/2024 pubblicata in data 3 maggio 2024.



Tale pronuncia proviene dall'impugnazione della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano, la società ricorrente in tale sede contestava *«la sentenza del giudice di primo grado confermata dalla Corte di appello di Milano nella parte in cui ritiene che il contratto di mutuo costituisca valido titolo per l'esecuzione forzata nonostante che la somma mutuata sia stata trattenuta dalla stessa banca in un deposito infruttifero sino alla costituzione di idonea garanzia ipotecaria sull'immobile».*

2.3 La Cassazione Civile riteneva tale motivo di impugnazione fondato.

Nel caso di specie la Corte d'Appello aveva ritenuto:

a) che il contratto di mutuo tra la banca mutuante e la società mutuataria si era regolarmente perfezionato con la messa a disposizione della somma mutuata in favore della seconda, non potendo ritenersi rilevante, in senso contrario, la circostanza che tale somma fosse stata successivamente depositata presso la stessa banca mutuataria, su un conto infruttifero vincolato all'ordine di quest'ultima;

b) che ciò fosse di per sé sufficiente affinché potesse riconoscersi efficacia di titolo esecutivo all'atto pubblico posto a base dell'atto di precetto opposto, ai sensi dell'art. 474 c.p.c..

Secondo gli ermellini, l'ottica in cui si era posta la Corte d'appello non era corretta sul piano giuridico, in considerazione dell'oggetto dell'opposizione.

Essa, infatti, si sarebbe limitata a valutare se il contratto di mutuo (considerato reale e non obbligatorio) potesse ritenersi regolarmente perfezionato in virtù della consegna e della messa a disposizione della somma mutuata in favore della mutuataria: ed è giunta in conformità ai consolidati principi di diritto affermati in materia dalla Corte (cfr., per tutte, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 37654 del 30/11/2021, Rv. 663324 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 23149 del 25/07/2022, Rv. 665427 - 01) alla conclusione positiva. In quanto, sotto il profilo del regolare perfezionamento del contratto di mutuo, ha ritenuto irrilevante il fatto che la società mutuataria, una volta che la somma mutuata fosse entrata nel suo patrimonio giuridico in virtù del mutuo, sia pure mediante un accredito contabile e non mediante la consegna materiale del danaro, ne avesse ulteriormente disposto, depositandola a sua volta presso la stessa banca mutuante su un conto di deposito vincolato all'ordine di quest'ultima.

Tuttavia, secondo la Corte, la questione di diritto da risolvere, nella specie, non riguardava semplicemente la sussistenza e la validità del contratto di mutuo, ma l'efficacia di titolo esecutivo dell'atto pubblico notarile posto dalla società procedente alla base dell'azione esecutiva minacciata con il precetto opposto, e poiché tale atto pubblico conteneva ulteriori pattuizioni tra le parti, oltre alla mera stipulazione del contratto di mutuo, la corte d'appello non avrebbe dovuto limitarsi ad accertare il regolare perfezionamento, l'esistenza e la validità del contratto di mutuo, ma avrebbe



dovuto verificare se, sulla base del complessivo rapporto negoziale posto in essere dalle parti ed emergente dall'atto pubblico fatto valere come titolo esecutivo, sussistesse o meno una obbligazione attuale di pagamento di una somma di danaro a carico della società mutuataria ed in favore della banca mutuante, come richiesto dall'art. 474 c.p.c., ovvero se l'eventuale obbligazione della suddetta società mutuataria non fosse attuale, in quanto essa sarebbe sorta solo al verificarsi di determinate condizioni, successive alla stipulazione ed estranee ai documenti in base ai quali il mutuo era stato – pure correttamente – ricostruito come concluso, come sostenuto dalla società opponente.

Il deposito bancario ha natura di deposito irregolare e, di conseguenza, fa acquistare al depositario la proprietà della somma di denaro depositata (art. 1834 c.c.), con obbligo di quest'ultimo di restituirla nella stessa specie monetaria: tale obbligo, nel caso in esame, viene indicato dalle parti come “svincolo” della somma depositata e risulta subordinato al verificarsi di talune condizioni indicate nello stesso contratto di mutuo (sostanzialmente, il consolidarsi della garanzia ipotecaria, nonché le altre condizioni specificamente indicate). Dunque, lo “svincolo” della somma concessa in mutuo ma immediatamente depositata presso la banca mutuante e, quindi, rientrata nel patrimonio della stessa, richiedeva un successivo atto volontario di quest'ultima, che determinasse il nuovo trasferimento della sua proprietà in favore della parte mutuataria, affinché sorgesse l'obbligazione di restituzione di essa a carico di quest'ultima, oltre ad essere giuridicamente tornata nel patrimonio della banca in virtù del suo deposito irregolare, non risultava, infatti, più in alcun modo nella disponibilità della società mutuataria, ma esclusivamente nella disponibilità della stessa banca: fino al momento del suo svincolo (subordinato al verificarsi delle condizioni indicate nel contratto). Difatti, di tale somma la mutuataria non poteva disporre, mentre ne poteva disporre esclusivamente la banca, sia in quanto depositaria in virtù di deposito irregolare, quindi comunque proprietaria del denaro, sia in quanto alla stessa banca era attribuito il diritto potestativo di disporre lo “svincolo” (cioè il trasferimento della proprietà) in favore della mutuataria stessa, in virtù di un proprio successivo atto di volontà non coercibile, a seguito di una autonoma valutazione in ordine all'avvenuto verificarsi o meno delle condizioni indicate nel contratto.

2.4 Dunque, la Corte nella pronuncia in questione giunge a formulare il seguente principio di diritto:

“nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi



di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa (che è già rientrata nel patrimonio della mutuate), in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio; di conseguenza, deve altresì escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuate) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest'ultimo risorgendo, in capo a questa, l'obbligazione di restituzione di quella somma».

2.5 Orbene, nel caso che ci occupa sarà necessario valutare il complessivo rapporto negoziale concluso dalle Parti al fine di comprendere se l'importo mutuato, dopo essere erogato al mutuatario sia stato poi riconsegnato alla Banca con lo scopo di costituire effettivamente un deposito infruttifero.

Dunque, a tal fine, pare opportuno a questo Giudice nominare un CTU, affinché lo stesso possa valutare la presenza o meno di tale deposito, così da permettere allo scrivente di comprendere se nel caso di specie il mutuo azionato costituisca o meno valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c..

2.6 Per quanto attiene l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva, questo Giudice si riserva di pronunciarsi, all'esito delle risultanze del CTU, da individuarsi stante la complessità della questione da trattare nel Dott. Stefano D'Orsi, con Studio in San Lazzaro di Savena (Bo) provvederà alla ricostruzione della vicenda contrattuale in esegesi nonché alle verifiche di cui sopra. Trattandosi di nomina extra circondario si dispone la comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Tribunale ex art. 22 delle Disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

Sospende

la presente procedura esecutiva iscritta al R.G.Es. n. 178/2019 ai sensi dell'art. 624 c.p.c. sino all'esito delle operazioni peritali disponendo la sospensione degli esperimenti di vendita e la restituzione delle cauzioni medio tempore versate.

Nomina

quale Ctu il **Dott. Stefano D'Orsi** con Studio in San Lazzaro di Savena (Bo).

Manda

alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Tribunale, ex art. 22 delle Disp. att. c.p.c.

Fissa

per il conferimento dell'incarico l'udienza del **16 ottobre 2024 ad ore 12:00.**

Manda

alla Cancelleria per quanto di competenza, per le comunicazioni anche agli Ausiliari e per la convocazione del Ctu Dott. Stefano D'Orsi.

Ravenna, li 26/07/2024

Il Giudice dell'esecuzione on.

Dott. Samuele Labanca

